

Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS)

1. Quadro normativo di riferimento

La garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS) è stata introdotta con il decreto - legge 14 febbraio 2016 n. 18, convertito dalla legge n. 49/2016 (“Decreto – legge GACS”). Il Capo II prevede un regime di concessione della garanzia dello Stato sui titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, finalizzato a facilitare la dismissione da parte delle banche italiane dell’ingente *stock* di crediti deteriorati accumulato.

Le caratteristiche della GACS sono state a lungo discusse, e infine concordate, tra il Governo e la Commissione europea (decisione C (2016) 873 del 10 febbraio 2016). Non costituisce dunque un aiuto di Stato

Il MEF è stato autorizzato a concedere la garanzia per un periodo di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della GACS. La misura è stata prorogata inizialmente fino al 6 settembre 2018 e infine fino al 6 marzo 2019.

Il D.L. Brexit autorizza ora il Ministro dell’economia a concedere la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze per 24 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi.

L’azione pubblica prende le mosse dalla constatazione che il più grande freno all’offerta di finanziamenti all’economia era rappresentato dall’enorme stock di sofferenze bancarie, accumulato a causa della profondità e della durata della crisi che ha colpito il tessuto produttivo italiano.

La misura favorisce lo sviluppo del mercato italiano dei NPL, facilitando l’accesso di investitori con orizzonte di medio-lungo periodo e contribuendo a ridurre la forbice di prezzo tra chi vende e chi compra crediti deteriorati, che rappresenta l’ostacolo principale per la crescita di questo mercato.

La riduzione delle sofferenze bancarie sta contribuendo a alleggerire i bilanci delle banche ripristinando la loro capacità di fare credito.

Obiettivo ultimo della GACS è quello di riattivare il flusso di credito verso il sistema produttivo italiano.

2. Elementi essenziali dello schema di garanzia

Il MEF è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sui titoli *senior* emessi da società di cartolarizzazione nell’ambito di operazioni effettuate ai sensi della legge n. 130/1999 aventi ad oggetto crediti classificati come sofferenze e detenuti da banche o intermediari finanziari con sede legale in Italia e che rispettino specifici requisiti di struttura previsti dalla norma.

La garanzia dello Stato - incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta - è concessa ai detentori dei titoli *senior* con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a seguito di istanza documentata presentata al MEF dalla società cedente e all'esito dell'istruttoria del gestore CONSAP.

La garanzia diviene efficace solo quando la società cedente abbia trasferito a titolo oneroso almeno il 50% più 1 dei titoli *junior* o, in ogni caso, un ammontare dei titoli *junior* e, ove emessi, dei titoli *mezzanine*, che consenta l'eliminazione contabile dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione dalla contabilità della società cedente (cd. "*derecognition*").

A fronte del rischio assunto con il rilascio della predetta garanzia è previsto un corrispettivo annuo determinato a condizioni di mercato - sulla base di una specifica metodologia determinata dalla Commissione europea e sancita dalla legge- facendo riferimento a tre panieri CDS (*credit default swap*) riferiti a singoli emittenti italiani il cui *rating*, emesso da S&P, Fitch o Moody's, sia valutato ad un livello almeno pari all'*investment grade* (e quindi in linea con quello assegnato ai titoli *senior* da garantire) e ritenuti corrispondenti al rischio che lo Stato assume concedendo la garanzia.

I corrispettivi versati dagli istituti beneficiari della garanzia confluiscono in un apposito Fondo (che fronteggia in prima battuta la garanzia) e ne accrescono, pertanto, la dotazione iniziale di legge pari a 120 milioni di euro di risorse pubbliche.

In base alla legge MEF si avvale di CONSAP (società in house) per la gestione dell'intervento.

Per il monitoraggio della conformità del rilascio della citata garanzia a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 21 dicembre 2017, è stato nominato, previa approvazione da parte della Commissione europea, un soggetto qualificato indipendente.

Sulla GACS è condotto un costante monitoraggio sull'andamento dei portafogli garantiti, che consenta, all'occorrenza, di incrementare la dotazione del Fondo o nell'ambito degli interventi di finanza pubblica o in via amministrativa (anche ai sensi dell'art. 1 comma 876 della legge n. 208/2015) attingendo alle risorse e ai Fondi di riserva dedicati alla garanzia dello Stato.

Il beneficiario della GACS potrà escutere la garanzia in caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale o interessi, previa richiesta, senza esito, alla società cessionaria (tramite il rappresentante dei detentori dei titoli - *RON*).

Con l'escussione della GACS, il MEF è surrogato nei diritti dei detentori dei titoli *senior*.

3. La situazione delle sofferenze (NPL)

Il rapporto tra la consistenza degli NPL al lordo delle rettifiche e i prestiti ha raggiunto un massimo nel 2015, accumulatisi principalmente a causa della lunga recessione che ha colpito il nostro paese, e ha successivamente iniziato a ridursi.

In base agli ultimi dati, relativi al primo semestre 2018, l’NPL ratio lordo delle banche italiane era pari al 10,2 per cento, contro il 16,5 alla fine del 2015. I corrispondenti valori al netto delle rettifiche erano 5,0 e 9,8 per cento, rispettivamente.

Il volume dei crediti deteriorati è pari a 225 miliardi con un tasso di copertura del 54,3%.

I prezzi di cessione delle sofferenze sono in aumento (i dati riferiti al 2016 indicano in media il 23% del valore lordo), anche in ragione del sensibile miglioramento della qualità dei dati che le banche sono in grado, sia per le nuove segnalazioni di vigilanza sia per la spinta dovuta ai requisiti per l’accesso alle GACS.

Sul calo dello stock di NPL rileva la ripresa economica, che ha contribuito a riportare il flusso di nuovi NPL su valori analoghi o inferiori a quelli osservati prima del 2008 e ha anche influenzato positivamente la valutazione dei beni che ne costituiscono le garanzie, in gran parte di tipo immobiliare.

Inoltre, con una serie di interventi normativi si è intervenuti sulle procedure esecutive e fallimentari al fine di consentire un’accelerazione dei tempi di recupero e semplificare e migliorare tali procedimenti. Si tratta di misure che necessitano di un certo lasso di tempo per dispiegare i propri effetti e si auspica che siano mantenute e rafforzate.

Ulteriore supporto per alleggerire i bilanci bancari dall’elevata consistenza dei crediti deteriorati e facilitare la creazione di un mercato delle sofferenze bancarie di dimensioni adeguate è venuto dallo strumento della garanzia sulle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza.

La diminuzione degli NPL riflette proprio in gran parte operazioni di cartolarizzazione e cessioni sul mercato (35 miliardi in termini lordi nel 2017 e ~~dovrebbero essere~~ oltre 60 miliardi ~~nel~~ 2018).

a fine